

REGOLAMENTO INTERNO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA E LE
DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O
DALL'IDENTITÀ DI GENERE

Articolo 1
Finalità e competenze

1. L'Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, di seguito Osservatorio, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge regione Campania 7 agosto 2020, n. 37, recante *"Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile)"*, è istituzionalmente preposto ad attività di collaborazione con istituzioni, enti ed organismi per elaborare buone prassi da adottare nell'ambito di azioni e progettualità rientranti nella missione di contrasto ai fenomeni di violenza e di discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. È impegnato, altresì, in azioni di sensibilizzazione, prevenzione e informazione in tutti gli ambienti sociali, per favorire l'integrazione delle marginalità e l'attenzione alle vulnerabilità. Anche mediante la raccolta di dati e il monitoraggio dei fenomeni di discriminazione, collabora alla promozione della cultura del rispetto, del benessere e della cura collettiva. È soggetto attivo per la proposta programmatica delle azioni di rete, mirate alla prevenzione e al contrasto della violenza motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
2. Le competenze dell'Osservatorio sono enumerate all'articolo 8 della legge regionale di sua istituzione.

Articolo 2
Composizione e organi

1. L'Osservatorio è composto, in conformità alla previsione di legge che lo regola, di cinque rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, aventi comprovata esperienza nelle materie presidiate.
2. Può essere nominato, ove deliberato dall'Osservatorio, il o la Vicepresidente.

3. Può essere costituito, ove deliberato dall'Osservatorio, un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e due membri interni, per la elaborazione di documenti sulle buone prassi, nel rispetto delle attribuzioni dell'organismo, e le proposte degli atti di cui al successivo articolo 6.

Articolo 3 **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente:

- a) rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi politiche e istituzionali;
- b) predispone l'ordine del giorno, sentiti i componenti, apre e chiude le sedute, dirige e modera la discussione;
- c) rende disponibile ai componenti la documentazione utile all'adozione di decisioni da parte dell'Osservatorio;
- d) presiede le riunioni e sottopone all'Osservatorio le questioni all'ordine del giorno;
- e) sottoscrive i verbali delle riunioni e ogni atto formale approvato dall'Osservatorio;
- f) trasmette agli organi competenti le determinazioni approvate dall'Osservatorio;
- g) coordina le attività necessarie all'attuazione di determinazioni assunte dall'Osservatorio;
- h) predispone la relazione annuale per il Consiglio regionale, da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio, sui casi di violenza e discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella Regione, sullo stato dei servizi e sull'efficacia delle azioni promosse, prevista al comma 10 dell'articolo 8 della legge istitutiva dell'Osservatorio;
- i) cura la comunicazione istituzionale dell'Osservatorio;
- j) è responsabile della cura e dell'aggiornamento della sezione del sito web del Consiglio regionale relativa all'Osservatorio;
- k) cura i rapporti con le istituzioni e con altri organismi e associazioni, a livello regionale e nazionale;

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, oppure quando ricorrano motivi di opportunità, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o da componente all'uopo delegato.

Articolo 4 Doveri dei componenti

1. I componenti dell'Osservatorio prestano il proprio apporto personale e propositivo, facendo principalmente ricorso alle proprie competenze professionali.
2. In coordinamento con il Presidente, i componenti possono favorire canali privilegiati di confronto istituzionale con altri enti o soggetti di comprovata esperienza, con i quali il Presidente avvierà un costruttivo colloquio.

Articolo 5 Funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è convocato, in via ordinaria, con un preavviso di quarantotto ore, salvi i casi di urgenza, in cui sono ammesse convocazioni con termini brevi, fino a dodici ore. L'Osservatorio si riunisce presso la sede istituzionale, salva diversa disposizione del Presidente, che può indicare, in fase di convocazione, un luogo differente, per ragioni espresse nella convocazione.
2. È ammessa la riunione per il tramite di mezzi di videocomunicazione, anche in modalità mista, purché sia consentito al Presidente di identificare in maniera inequivocabile l'identità dei partecipanti e siano assicurati adeguati metodi di interazione vocale sincrona.
3. L'Osservatorio è validamente costituito a maggioranza assoluta dei suoi componenti, purché sia presente il Presidente o, in sua vece il Vicepresidente se nominato, o in mancanza un suo delegato. L'Osservatorio è validamente costituito, altresì, qualora, anche in assenza di preventiva convocazione, siano presenti tutti i componenti, che accettino a maggioranza di procedere alla riunione.

3 bis). Nei soli casi di estrema necessità e urgenza, l'Osservatorio, autoconvocatosi informalmente con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti anche in assenza del Presidente, discute e approva atti non differibili in ragione della significativa improrogabilità che li connota. In tal

caso, l'Osservatorio è validamente costituito con la presenza dei quattro quinti dei componenti e l'adunanza è presieduta dal Vicepresidente, se nominato, o dal componente più anziano.

4. Prima dell'avvio dei lavori, il Presidente:
 - a. verifica la regolare costituzione dell'organismo;
 - b. nomina di volta in volta un segretario con funzioni verbalizzanti;
 - c. illustra brevemente l'ordine del giorno e la documentazione;
 - d. dà lettura del verbale della riunione precedente per l'approvazione, prima di firmarlo per la sua archiviazione.
5. L'Osservatorio delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, per assenza o per astensione di un componente, prevale il voto del Presidente. Qualora l'Osservatorio sia composto dal numero minimo di componenti ai fini della sua valida costituzione, le decisioni sono adottate all'unanimità.
6. Le deliberazioni adottate risultano dal verbale di seduta, qualora abbiano un impatto esclusivamente interno. Se aventi efficacia esterna, le determinazioni sono formalizzate in un provvedimento scritto, sottoscritto dal Presidente.
7. Le riunioni dell'Osservatorio sono ispirate al principio di concentrazione temporale delle discussioni. La durata massima di ciascuna riunione non eccede le due ore con l'obiettivo di focalizzare la discussione sui temi rilevanti, salva diversa disposizione del Presidente.
8. L'Osservatorio è convocato con cadenza almeno mensile. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente convoca la riunione entro quindici giorni.

Articolo 6 **Tipologie di atti**

1. L'Osservatorio si esprime attraverso le seguenti tipologie di atti:
 - a) deliberazioni, quale forma decisoria residuale, ove non ricorrano tipologie tipiche di decisione;

- b) pareri su materie di competenza, secondo le attribuzioni previste dalla legge, lì dove previsti per fonte normativa o richiesti da parte di enti o soggetti istituzionali;
- c) raccomandazioni nelle materie di competenza, indirizzate a enti, istituzioni e soggetti pubblici, finalizzate a esortare azioni inclusive o a censurare comportamenti discriminatori;
- d) segnalazioni agli organi competenti di atti discriminatori;
- e) mozioni di sensibilizzazione, indirizzate ai rappresentanti democraticamente eletti nelle comunità territoriali, per allertare su questioni urgenti rientranti nelle competenze proprie dell'Osservatorio.

2. L'Osservatorio può predisporre, nelle materie di competenza, patti di collaborazione o accordi con altre amministrazioni o Organismi nazionali per la sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio regionale la sottoscrizione.

3. L'Osservatorio collabora con gli altri Organismi regionali per il perseguimento dei propri scopi.

Articolo 7

Partecipazioni esterne

- 1. Su proposta del Presidente o su richiesta anche di un solo componente, possono essere invitati alle riunioni dell'Osservatorio soggetti istituzionali oppure soggetti esterni, aventi comprovata competenza in specifiche materie rientranti nelle attribuzioni proprie dell'Osservatorio, ai fini di consultazione, di raccordo e di confronto.
- 2. Parimenti, l'Osservatorio può riunirsi congiuntamente ad altri organismi, su proposta del Presidente di questi ultimi o su proposta del Presidente dell'Osservatorio.
- 3. L'Osservatorio dispone il confronto con soggetti istituzionali che facciano richiesta di consultazione o confronto.

Articolo 8

Creazione di gruppi di lavoro

- 1. Su proposta di ciascuno dei componenti possono essere istituiti, con deliberazione adottata dall'Osservatorio, gruppi di lavoro monotematici.

Possono essere invitate a titolo gratuito, quali soggetti esterni, persone aventi specifiche competenze per l'obiettivo da conseguire.

2. I gruppi di lavoro sono composti da non più di quattro persone, la metà delle quali sono componenti dell'Osservatorio. Il responsabile del gruppo è individuato dal Presidente tra i componenti dell'Osservatorio.
3. I gruppi di lavoro compiono la missione di confronto, studio o realizzazione dell'obiettivo entro il tempo massimo di sessanta giorni, salva complessità della materia. In tal caso, l'Osservatorio prende atto delle necessità di proroga del termine e delibera in senso conforme.
4. Al termine delle attività, il gruppo di lavoro rimette al Presidente una relazione conclusiva sulle attività svolte, su progettualità realizzabili o azioni esperibili nel settore analizzato, oppure fornendo indicazioni su indirizzi generali adottabili.

Articolo 9 **Logo e patrocini**

1. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del Consiglio regionale, integrato dalla denominazione *Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*, sono rilasciati dal Presidente del Consiglio regionale per iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale e celebrativo, promosse da istituzioni, organismi regionali, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, enti universitari pubblici e privati, scuole di formazione, centri di ricerca, osservatori, che offrano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa, oltre a risultare strettamente connessi alle finalità istituzionali dell'Osservatorio.

2. Non possono beneficiare del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale le iniziative promosse da partiti o movimenti politici ovvero le iniziative che hanno come finalità la promozione di interessi esclusivamente privati.

3. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale si intendono rilasciati per ogni singolo evento, non si rinnovano tacitamente, né assumono alcun valore ai fini certificativi o per altri effetti giuridici.

4. Spetta al Presidente dell'Osservatorio proporre al Presidente del Consiglio regionale la concessione del patrocinio e del logo istituzionale

integrato dalla denominazione *Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*.

Articolo 10
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è modificato a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti.
2. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione del sito web del Consiglio regionale relativa all'Osservatorio.